

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

Augusto Putzolu



IL PRESIDENTE

Omar Aly Kamel Hassan



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **23.03.2017** al giorno **07.04.2017**, prot. n. **452** e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li **23.03.2017**

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 20.03.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2017 DEL SERVIZIO IDRICO.

L'anno duemiladiciasette, il giorno venti del mese di marzo alle ore 20.20 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

- **CONSIDERATO CHE** l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha conferito all'*Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico* (di seguito AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;
- **CONSIDERATO CHE** il DPCM del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012, "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, comprese le disposizioni in tema di tariffe di cui ai punti d), e) ed f);
- **VISTE** le delibere emanate in tema di tariffe dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, n. 347/2012, 585/2012, 88/13, 643/2013, dalle quali discendono gli obblighi relativi al metodo tariffario per il periodo regolatorio 2012-2015 ed alle relative raccolte dati;
- **CONSIDERATO CHE** il metodo tariffario stabilito dall'AEEGSI per gli anni dal 2012 al 2015 consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante l'applicazione del moltiplicatore Theta approvato dall'AEEGSI (per ciascun anno) alle tariffe 2012. Nei casi di adempienza alla raccolta tariffe, il coefficiente Theta approvato corrisponde al moltiplicatore Theta calcolato o applicabile sulla base dei dati economici, patrimoniali e tecnici del singolo gestore inviati in occasione della raccolta tariffe, oppure al Theta pari ad 1 nei casi in cui il gestore rientri nelle fattispecie che presuppongono l'esclusione dall'aggiornamento tariffario. Nei casi di inadempienza alla raccolta tariffe tale coefficiente viene determinato d'ufficio dall'AEEGSI a vantaggio dell'utente finale ed assume valore pari a 0,9;

CONSIDERATO CHE la Delibera del 20 novembre 2014 - 577/2014/R/idr (allegato C) predisponesse la determinazione tariffaria d'ufficio (Coefficiente Theta pari a 0,9) sino all'anno 2015 e non oltre;

- **CONSIDERATO CHE** con delibera n. 664/2015/R/IDR ed allegato A l'AEEGSI stabilisce il metodo tariffario (MTI-2) per gli anni dal 2016 al 2019 e che tale metodo consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante il calcolo e l'applicazione del moltiplicatore Theta approvato dall'Ente di governo d'ambito e dall'AEEGSI (per ciascun anno) alle tariffe 2015. Nei casi di adempienza alla raccolta tariffe, il coefficiente Theta approvato corrisponde al moltiplicatore Theta calcolato o applicabile sulla base dei dati economici, patrimoniali e tecnici del singolo gestore inviati in occasione della raccolta tariffe, oppure al Theta pari ad 1 nei casi in cui il gestore rientri nelle fattispecie che presuppongono l'esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della delibera 664/2015. Nei casi di inadempienza alla raccolta tariffe tale coefficiente viene determinato d'ufficio dall'AEEGSI a vantaggio dell'utente finale ed assume valore pari a 0,9;
- **CONSIDERATO CHE** il comune di Modolo in data 03/05/2016 ha inviato all'Ente di governo d'ambito delle Sardegna, ai sensi del comma 7.2 della deliberazione AEEGSI n. 664/15/R/idr necessari all'aggiornamento dello schema regolatorio secondo il metodo MTI-2 di cui all'allegato A della medesima deliberazione sottoponendo all'EGAS all'EGAS l'accertamento, in esito alle procedure avviate dall'Ente di governo d'ambito per la verifica dei requisiti di salvaguardia di cui all'articolo 147 comma 2bis lettere a) e/o b) del decreto legislativo 152/2006, delle eventuali cause

di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui ai commi 10.1 e 10.4 della medesima delibera 664/2015.

- Considerata inoltre**, la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica , il gas e il sistema idrico 16 gennaio 2013 n. 6/2013/r/com "disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" che all'articolo 24 comma 1 istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
-
- Considerato che** ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della stessa delibera n. 6/2013/r/com, tale componente deve essere versata dal gestore del servizio idrico alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (CCSE);
- Considerata** la deliberazione 21 novembre 2013 n.529/2013/r/com che all'articolo 2 aggiorna a decorrere dal 01 Gennaio 2014 il valore della componente UI1 ponendolo pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc);
- Considerato che** la Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2016 la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. Tale componente dal 01/01/2016 è posta pari a 0,000 centesimi di euro /metro cubo (0,000 €/mc);
- **Considerato che** l'Autorità aggiornerà la componente UI2 di cui al comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4, e che ad oggi non è stato ancora stabilito dall'AEEGSI il valore della componente;
- DATO ATTO CHE** l'articolo 9 della succitata deliberazione 664/2015 "*Applicazione dei corrispettivi all'utenza*" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
 - a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
 - b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore Θ^{2016} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017, 2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori Θ^{2017} , Θ^{2018} e Θ^{2019} approvati dall'Autorità medesima.

CONSIDERATO CHE:

si riscontrano difficoltà ad applicare il punto a) di cui all'articolo 9, in quanto non ha ottenuto ad oggi l'approvazione del moltiplicatore tariffario risultante dalle vigenti predisposizioni tariffarie; non è possibile applicare il punto b) di cui all'articolo 9, in quanto l'ente di governo d'ambito non ha ancora provveduto alla predisposizione ed all'approvazione delle tariffe per il comune e ad oggi non si è perfezionato il silenzio-assenso di cui al comma 7.6;

Non è possibile applicare il punto c) di cui all'articolo 9, in quanto ad oggi l'AEEGSI non ha ancora approvato le tariffe per il gestore;

Le tariffe indicate all'articolo 9 della delibera 664/2015 sono da intendersi quali tariffe massime.

CONSIDERTO CHE il comune stabilisce di deliberare per l'anno 2017 in via provvisoria sino all'approvazione della predisposizione tariffaria per il gestore da parte dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, stabilite ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/IDR, articolo 9 comma 1 e comma 1 lettera a). Nell'applicazione delle tariffe in via provvisoria si è stabilito di non applicare la tariffa massima applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, ma le medesime tariffe in vigore nell'anno 2012. Tali tariffe saranno soggette a conguaglio in seguito all'approvazione da parte dell'EGAS e dell'AEEGSI della predisposizione tariffaria per il gestore

DANDO ATTO CHE la decisione assunta con il presente atto, è da considerarsi non definitiva, in quanto potrebbe ritenersi necessario intervenire ulteriormente a conguaglio, in conseguenza all'eventuale accoglimento da parte dell'Ente di governo d'ambito e dell'AEEGSI dell'istanza per l'approvazione tariffaria 2016-2019 attualmente in corso di predisposizione e all'eventuale approvazione del nuovo Theta applicabile;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli dei rispettivi responsabili in merito alla regolarità tecnico contabile del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 267 del 2000 - TUOEL.

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

- 1. DI DETERMINARE** le tariffe del servizio idrico integrato relative all'anno 2017, in via provvisoria sino all'approvazione della predisposizione tariffaria 2016-2019 da parte dell'Egas (o del perfezionarsi del silenzio assenso) e conseguentemente da parte dell'AEEGSI, in coerenza con quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia, il gas e il servizio idrico con delibera 664/2015, come rappresentate nello schema allegato A, nella misura delle tariffe deliberate da codesto comune per l'anno 2012 moltiplicate per il Theta 1. Tali tariffe saranno soggette a conguaglio in seguito all'approvazione da parte dell'EGAS e dell'AEEGSI della predisposizione tariffaria per il gestore;
- 2. Di applicare** ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,004 €/mc
- 3. Di aggiornare** la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, non appena tale componente verrà valorizzata dall'AEEGSI.